

Avviso pubblico per Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2023 per le imprese ricettive, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17, 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali"

FAQ n. 1:

Come si calcola l'aiuto di stato collegato alla sospensione IRAP?

La misura dell'aiuto dovrà essere quantificata, a cura dell'impresa beneficiaria, con la metodologia prevista all'articolo 4 paragrafo 3 lettera b del Regolamento "aiuti concessi sotto forma di prestiti".

Gli aiuti "de minimis" dell'Avviso pubblico per Sospensione dell'IRAP anno di imposta 2023 per le imprese ricettive, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021 "sospensione degli obblighi fiscali" sono calcolati come equivalente sovvenzione lordo e sono da considerarsi aiuti «de minimis» trasparenti al sussistere delle condizioni previste nell'avviso.

Per tale tipologia, anche a seguito di approfondimenti presso la Commissione Europea, la misura dell'aiuto (ESL) prevede un tetto massimo di sospensione IRAP di 1.000.000 di euro con garanzia rilasciata per 5 anni ed è calcolata con la seguente proporzione:

$$ESL = (\text{Importo prestito} / 1 \text{ Mil}) \times 200.000 \text{ (Massimale de minimis)}$$

A titolo di esempio su una sospensione IRAP pari a 100.000 euro, assistita da garanzia per 5 anni, il calcolo è il seguente:

$$ESL = (100.000 / 1.000.000) \times 200.000 = 20.000 \text{ euro}$$

Si ricorda, inoltre, che ai fini del cumulo, si tratta di aiuti automatici da indicare in dichiarazione dei redditi (dichiarazione IRAP per l'anno 2023) e saranno registrati dall'Agenzia delle Entrate nel RNA nell'anno 2025. Pertanto ai fini del calcolo del cumulo del "de minimis" si deve considerare il triennio 2025-2024-2023.